REGOLAMENTO N. 238/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1967

riguardante la comunicazione dei dati necessari per l'applicazione del regolamento n. 44/67/CEE relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio del 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968 (1), e in particolare l'articolo 14,

Considerando che l'articolo 14 del regolamento n. 44/67/CEE prevede che gli Stati membri sono tenuti a comunicare i dati necessari per l'applicazione di detto regolamento;

Considerando che, per l'applicazione dei regimi della restituzione all'esportazione, della restituzione alla produzione e del premio di denaturazione, è necessario conoscere i prezzi dello zucchero validi negli Stati membri per la campagna 1967/1968, calcolati per una qualità uniforme e per condizioni di commercializzazione identiche;

Considerando che, per l'applicazione delle disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 44/67/CEE, è indispensabile conoscere i prezzi d'entrata dello zucchero validi negli Stati membri;

Considerando che, per il calcolo degli adattamenti previsti all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 44/67/CEE, il volume delle importazioni e delle esportazioni dello zucchero allo stato naturale o sotto altra forma deve essere noto;

Considerando che, per la valutazione delle norme in vigore durante la campagna 1967/1968, è necessario disporre dei dati riguardanti gli importi effettivamente fissati dei premi di denaturazione, delle restituzioni alla produzione e delle restituzioni all'esportazione, nonché le relative quantità;

Considerando che è opportuno che gli Stati membri facciano conoscere al più presto le informazioni relative alla fissazione delle restituzioni, affinché sia possibile valutare le due procedure di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento n. 144/67/CEE del Consiglio del 21 giugno 1967 relativo alle norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero verso i paesi terzi (2);

Considerando che, per ottenere un quadro d'insieme delle disponibilità sul mercato dello zucchero ai fini della valutazione e dello smaltimento delle eccedenze, è necessario che la Commissione sia informata periodicamente dell'evoluzione della produzione di zucchero negli Stati membri;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri, nel più breve tempo possibile:

a) il prezzo previsto nella premessa dell'articolo 2 del regolamento n. 44/67/CEE per 100 kg di zucchero bianco, calcolato per la qualità tipo conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 97/67/CEE (3), fase partenza fabbrica, merce non imballata, al netto da tasse e imposte;

b) il prezzo d'entrata fissato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 44/67/CEE per 100 kg di zucchero bianco;

c) il prezzo d'entrata fissato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 44/67/CEE per 100 kg di zucchero greggio;

d) il prezzo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 235/67/CEE della Commissione del 30 giugno 1967, relativo alla denaturazione dello zucchero destinato all'alimentazione animale (4), adattato in relazione alla qualità tipo conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 97/67/CEE per 100 kg di zucchero greggio.

(1) GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.

(2) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag 2464/67.

(3) GU n. 94 del 19. 5. 1967, pag 1825/67.

(4) Vedi pag. 2940/67 della presente Gazzetta Ufficiale.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre 1967, per il periodo dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1967:

a) per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 44/67/CEE, non denaturati, le quantità, espresse in zucchero bianco, esportate:

— allo stato naturale,

— sotto forma di merci trasformate;

b) per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/67/CEE, non denaturati, le quantità, espresse in zucchero bianco, importate allo stato naturale;

c) per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento n. 44/67/CEE, le quantità, espresse in zucchero bianco,

— originarie dello Stato membro in causa e smerciate sul mercato interno di detto Stato membro sotto forma di zucchero reso inadatto al consumo umano,

— esportate sotto forma di zucchero reso inadatto al consumo umano,

— importate per utilizzazioni diverse dal consumo umano.

3. Gli Stati membri comunicano tutti i particolari dei calcoli e degli adattamenti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

a) prima di concedere per la prima volta premi di denaturazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 44/67/CEE, le misure di controllo di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 235/67/CEE che intende applicare,

b) prima del ventesimo giorno di ciascun mese, e per la prima volta anteriormente al 20 agosto 1967 per il mese precedente, gli importi dei premi di denaturazione effettivamente accordati per 100 kg di zucchero bianco o di zucchero greggio e le relative quantità.

2. L'Italia comunica alla Commissione e agli altri Stati membri se e per quale periodo prevede di accordare la sovvenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 235/67/CEE.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, prima del ventesimo giorno di ciascun mese e per la prima volta anteriormente al 20 agosto 1967 per il mese precedente, gli importi delle restituzioni alla produzione fissati per 100 kg di zucchero bianco o di zucchero greggio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 44/67/CEE e le relative quantità.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, ogni trimestre, per il trimestre precedente e separatamente secondo le voci tariffarie elencate nell'allegato del regolamento n. 215/67/CEE del Consiglio, relativo alle regole generali concernenti la restituzione alla produzione e l'esenzione dal prelievo per gli zuccheri utilizzati dall'industria chimica [1], le quantità di zucchero oggetto di una restituzione alla produzione e trasformato nel suo territorio.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri, prima del ventesimo giorno di ciascun mese e per la prima volta anteriormente al 20 agosto 1967 per il mese precedente, gli importi della restituzione all'esportazione effettivamente fissati per 100 kg di zucchero bianco o di zucchero greggio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 44/67/CEE e le relative quantità. Esso comunica contemporaneamente la procedura di cui all'articolo 2 del regolamento n. 215/67/CEE applicata per le quantità esportate di cui trattasi.

2. Nel caso in cui lo Stato membro fissi la restituzione secondo la procedura della fissazione anticipata, comunica alla Commissione e agli altri Stati membri, al più tardi il martedí di ciascuna settimana per la settimana precedente, gli importi della restituzione fissati sulla base di detta procedura per 100 kg di zucchero bianco o di zucchero greggio e le relative quantità.

3. Nel caso in cui lo Stato membro fissi la restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/67/CEE, secondo la procedura di aggiudicazione, comunica alla Commissione e agli Stati membri, entro un termine di quattro giorni lavorativi:

— dalla pubblicazione dell'aggiudicazione, le condizioni e ogni altra disposizione dell'aggiudicazione di cui trattasi,

---

[1] GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2889/67.

— dalla fissazione della restituzione per ogni offerta per la quale una restituzione è stata aggiudicata, l'importo della restituzione, le condizioni e le relative quantità.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, periodicamente e almeno una volta al trimestre, i dati più recenti sulla produzione di zucchero durante la campagna saccarifera 1967/1968.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 239/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1967

relativo alle modalità d'applicazione per la restituzione alla produzione e l'esenzione dal prelievo per gli zuccheri impiegati nell'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio del 21 febbraio 1967 relativo a talune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968 (1), ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 2,

Considerando che per garantire l'uniformità di applicazione del regolamento n. 215/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 relativo alle norme generali per la restituzione alla produzione e l'esenzione dal prelievo per gli zuccheri impiegati nell'industria chimica (2) e, per evitare eventuali distorsioni della concorrenza, si ravvisa l'opportunità di definire il giorno decisivo per la fissazione dell'importo della restituzione alla produzione; che, per tenere conto delle esigenze di natura economica, è opportuno scegliere il giorno in cui viene presentata la domanda e prevedere al tempo stesso che l'importo suddetto è concesso unicamente se lo zucchero è stato trasformato entro un periodo limitato;

Considerando che, per quanto concerne la restituzione alla produzione, l'interesse del settore commerciale a che il pagamento sia il più rapido possibile e l'interesse dello Stato membro a che vengano effettuati sufficienti controlli esigono che il pagamento possa esser fatto al momento in cui lo zucchero destinato alla trasformazione è messo sotto controllo doganale o sotto un controllo amministrativo che offra equivalenti garanzie;

Considerando che, qualora gli Stati membri concedano restituzioni differenziate alla produzione, è necessario garantire che lo zucchero in questione sia utilizzato per la destinazione in ordine alla quale è stata fissata la restituzione alla produzione; che, tuttavia, nell'interesse di una vigilanza elastica dell'industria è giustificato prevedere come destinazione non soltanto la trasformazione in un determinato prodotto ma anche la trasformazione in un prodotto del gruppo per la cui fabbricazione è valido lo stesso importo della restituzione alla produzione;

Considerando che qualora lo zucchero benefici di una restituzione alla produzione in uno Stato membro, pur essendo trasformato in prodotto dell'industria chimica in un altro Stato membro, possono prodursi distorsioni della concorrenza se la restituzione alla produzione con-

(1) GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.
(2) GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2889/67.